



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Costituzione del “Comitato organizzativo e scientifico regionale per le celebrazioni in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia”.

Testo disegno di legge

Art. 1

Costituzione del “Comitato organizzativo e scientifico regionale per le celebrazioni in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia”

1. È costituito, presso la Presidenza della Regione, il “Comitato organizzativo e scientifico regionale per le celebrazioni in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia”, di seguito denominato “Comitato”, al fine di promuovere le iniziative e le attività volte a definire ed attuare le modalità di partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna alle celebrazioni previste per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Art. 2

Composizione del Comitato

1. I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Sono componenti del Comitato:
 - a) il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna o un suo delegato;
 - b) il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna o un suo delegato;
 - c) l'Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport o un suo delegato;
 - d) il Sindaco del Comune capoluogo della Regione o un suo delegato;
 - e) sei personalità di qualificato e pluralistico orientamento culturale, individuati con deliberazione della Giunta regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3

Compiti del Comitato

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 - assume le necessarie iniziative e formula proposte secondo gli obiettivi individuati, conformemente agli indirizzi ed ai programmi approvati dalla Giunta regionale;
 - opera in raccordo con le altre istituzioni, enti, soggetti pubblici e privati, interessati dalle iniziative relative al 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Art. 4

Funzionamento del Comitato

1. L'Amministrazione regionale assicura le funzioni di segreteria del Comitato con personale del ruolo unico regionale e provvede a dotare il Comitato delle strutture necessarie a garantire il funzionamento del medesimo.

Art. 5

Copertura finanziaria e compensi

1. Per il funzionamento del predetto organismo è autorizzata una spesa valutata in euro 5.000,00 per l'anno 2010 ed in euro 15.000,00 per l'anno 2011 a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'U.P.B. S01.03.002 del bilancio della Regione per gli stessi anni.
2. Ai componenti dello stesso Comitato spettano i rimborsi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, recante "Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.